

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Casa di Zaccheo- OdV - Mesagne

Costituzione - Denominazione – sede – durata

Art. 1 È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata “**Casa di Zaccheo – OdV**”, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Art. 2 L'Associazione ha sede legale in Mesagne (Br), Via Maja Materdona, n°95. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune di Mesagne potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 3 L'Associazione “**Casa di Zaccheo – OdV**”, più avanti chiamata per brevità “associazione”, si ispira ai principi di democrazia e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Prendendo ispirazione dal Vangelo e dal Magistero sociale della Chiesa, l'Associazione persegue finalità tese alla solidarietà nel servizio gratuito verso il prossimo nella sua espressione di povertà, debolezza ed emarginazione.

Art. 4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 5 L'Associazione intende operare per il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, senza scopi di lucro, svolgendo in via principale, in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali

- di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui



al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a. Sostegno della mensa giornaliera per i poveri, operante nella città di Mesagne e gestita dai volontari, in collaborazione con le Parrocchie della Vicaria di Mesagne e la Caritas Diocesana di Brindisi-Ostuni;
- b. Progetti a sostegno a servizio ai poveri in aiuto delle famiglie indigenti e bisognose, per il superamento delle crisi socio-economica, a contrasto delle povertà;
- c. Progetti di iniziative sociali di solidarietà e beneficenza, a favore degli ultimi.

Art 6 L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) cessione gratuita di pasti completi, di alimenti e di servizi a favore di persone bisognose, indigenti e svantaggiate;
- b) centro notturno e diurno;
- c) sensibilizzazione e formazione della realtà sociale mediante progetti formativi, sociali, di solidarietà;
- d) interventi sociali e prestazione di servizi per persone o famiglie indigenti, emarginati, migranti, detenuti, ex-detenuti, persone sole e bisognose;
- e) promozione della cultura della legalità, della cittadinanza globale, della pace tra i popoli, della non violenza.
- f) Ogni altra azione ed attività che si ritenga utile alla promozione dell'uomo.

Per lo svolgimento delle predette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei soci, dei volontari, dei sostenitori, degli operatori pastorali Caritas e delle persone aderenti ad Enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art 7 Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà

svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Art 8 L'Associazione, inoltre, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quali attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art 9 Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 10 Possono diventare soci dell'associazione coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi essendo impegnati per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità, dietro presentazione dei rispettivi parroci.

Art. 11 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto di ammissione. L'adesione del socio è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima



riunione.

Art. 14 I soci hanno il diritto di essere informati e di partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 15 Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative, qualora previste. Tali quote non sono rimborsabili, trasmissibili né rivalutabili.

Art. 16 La qualifica di socio non è temporanea e si perde

- a) per decesso
- b) per morosità sul pagamento della quota associativa
- c) dietro dimissioni volontarie scritte
- d) per esclusione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 17 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di

solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 18 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 19 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a



qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi sociali

Art. 20 Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Presidente dell'associazione, il Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo, qualora eletto, il Revisore dei conti, qualora eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea dei soci

Art. 21 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci i quali hanno diritto a un voto se iscritto nei libri degli associati da almeno tre mesi. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 22 L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta l'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio;
- ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- alla richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante lettera raccomandata, oppure consegnata a mano, e-mail, a mezzo sms oppure con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 23 Sono convocati all'Assemblea ordinaria o straordinaria, con diritto di voto, tutti i soci iscritti nel libro dei soci. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 24 L'Assemblea ha i seguenti compiti

- in seduta ordinaria

- a) discute ed approva il bilancio;
- b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) definisce il programma generale annuale di attività;
- d) procede alla elezione, tra i propri componenti, del Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, consiglieri, e degli altri componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti, nonché alla loro motivata revoca;
- e) procede eventualmente all'elezione e alla motivata revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- f) nomina e revoca motivatamente, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- h) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- i) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui al primo comma dell'art. 16;
- k) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;

- in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- c) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 25 L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, oltre il Presidente, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio anche in calce all'avviso di convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti. Ogni socio può essere latore di una delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione



ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto suscheda. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei voti.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 26 Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 27 Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni cinque anni, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo, il cui mandato ha la durata di anni due. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la

data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 28 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, ovvero ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione; tale avviso, a mezzo e-mail, sms, o altro strumento tecnologico, deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole ventiquattro ore di preavviso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 29 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Nello specifico:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- c) fissa le quote sociali, qualora previste;
- d) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- f) predispone annualmente la relazione annuale, il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- g) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- 
- h) determina il limite massimo d'importo entro il quale il Tesoriere può agire in firma disgiunta.
 - i) conferisce deleghe e procure generali e speciali;
 - j) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - k) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
 - l) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - m) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - n) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
 - o) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 30 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni per nuove elezioni, da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Presidente

Art. 31 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni cinque anni.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. È coadiuvato o sostituito dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento.

Segretario e Tesoriere

Art. 32 Il Segretario redige i verbali delle riunioni di Consiglio e di Assemblea e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, curandone l'archivio.

Art. 33 Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 34 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Organo di controllo – revisore dei conti

Art. 35 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.



L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione di controllo e a tal fine possono chiedere ad amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma uno del decreto legislativo 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è costituito da revisori legali iscritti sul apposito registro. Inoltre l'assemblea dei soci elegge l'organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art 36 Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico e collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso l'assemblea dei soci può eleggere il revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 37 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Art. 38 Le entrate dell'associazioni sono costituite da:

- a) quote associative e contributi volontari dei soci, sostenitori, volontari;

- b) contributi, erogazioni da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche;
c) rimborsi da convenzioni;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
g) donazioni e lasciti testamentari;
h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Le quote sociali sono intrasferibili in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la cui quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 39 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra forma altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 40 L'anno sociale e l'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.



Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro il 30 aprile un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

I libri sociali

Art. 41 L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio direttivo, e di eventuali altri organi sociali, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c. il registro dei volontari.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

Art. 42 Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori ossia il libro dei soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al residente dell'Associazione.

Bilancio sociale

Art 43 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento



17

Art 44 Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.26 dello Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norme finali

Art. 45 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Mesagne,

Seguono le firme dei soci fondatori:

Pietro Giamberini
Oronzo Giamberini
Marie Rose Giamberini

Francesco Mastromarino
Pierluigi Giamberini

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti €. ATTO ESENTE

Reg.to il 31/12/2021 al n° 1386 Serie 3

di cui €. / per imposta di trascrizione.

IL FUNZIONARIO (*)
Francesco LIBRALE

"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,
Margherita SORRELLI"

